



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale della tutela delle
condizioni di lavoro – div. VII**

già Direzione Generale della
Tutela delle Condizioni di Lavoro

Via Fornovo, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7Tutelaalavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 24 gennaio 2012, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dott.ssa Fabiana Natale, si sono incontrate, formalmente convocate, le Parti sociali interessate alla situazione occupazionale di **R.C.E. SPA**, per procedere all'esperimento della procedura di esame congiunto ai sensi dell'art. 2 D.P.R. 218/00.

Sono presenti:

- per la SOCIETÀ, Michele Prandi;
- per la FILCAMS CGIL Naz.le, Flora Carlini;
- per la FISASCAT CISL Naz.le, Elena Maria Vanelli.

La UILTuCS UIL Naz.le, benché formalmente convocata, risulta assente.

PREMESSO CHE

- la Società, che commercializza apparecchiature di sicurezza ed avente un organico complessivo di 55 lavoratori, con nota trasmessa in data 30.12.11 (prot. n. 189 del 04.01.12) ha presentato istanza al fine dell'espletamento della procedura di cui in epigrafe e, pertanto, questo Ministero ha convocato (nota prot. 917 del 12.01.12) le Parti sociali interessate alla riunione odierna;
- nel corso del presente incontro, la Società ha illustrato alle OO.SS. le motivazioni poste a base dell'avviata procedura, rappresentando la grave perdita di fatturato registrata in conseguenza della crisi che ha investito il relativo settore di attività. Tale situazione rende necessaria la riorganizzazione della struttura operativa, sia attraverso la chiusura dei punti vendita maggiormente penalizzati dal calo di fatturato e di quelli che necessitano di maggiori costi gestionali di mantenimento, sia razionalizzando le risorse umane dello stabilimento di Lallio (BG) anche attraverso la informatizzazione di alcune procedure. In esito al confronto, le Parti hanno, pertanto, convenuto in ordine al ricorso allo strumento della Cigs, come di seguito meglio specificato.

VISTO

che la Società in oggetto, inquadrata ai fini Inps nel "settore commercio", ha occupato, nel semestre precedente alla presentazione della citata istanza di Cigs, una media superiore a 50 dipendenti.

CONSIDERATO

l'art.19, comma 11, D.L. del 29.11.2008, n.185, convertito in L. n.2/2009, prorogato per l'annualità in corso dall'art. 1, co. 32, L.220/10 (Legge di Stabilità 2011) e ulteriormente prorogato per il 2012, dall'art. 33, co. 23 della L. 183/11 (Legge di stabilità 2012), il quale prevede la possibilità di concedere trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità anche ai dipendenti delle aziende commerciali con più di 50 dipendenti, nel limite di spesa fissato a carico del Fondo per l'Occupazione.

TUTTO CIÒ VISTO, CONSIDERATO E PREMESSO,

le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.

- 1) La Società presenterà istanza, alla Div. IV della D.G. Politiche attive e passive del lavoro (già D.G. Ammortizzatori sociali), ai fini della concessione del trattamento di **CIGS per crisi aziendale**, per la durata di **12 mesi**, a decorrere dal 01 febbraio 2012 e sino al 31 gennaio 2013, con riguardo ad un numero massimo di **25 lavoratori** dei punti vendita di: Genova, n. 1 lavoratore; Appiano (BZ), n. 1 lavoratore; Gaglianico (BI), n. 1 lavoratore; stabilimento di Lallio, n. 14 lavoratori su un organico di 17 unità; Castemella (BS), n. 3 lavoratori su un organico di 3 unità; Cinisello Balsamo (MI), n. 3 lavoratori su un organico di n. 5 unità e Padova, n. 2 lavoratori su un organico di n. 5 unità.
- 2) Avuto riguardo ai punti vendita di Genova, Appiano (BZ) e Gaglianico (BI) non troverà applicazione il criterio della rotazione, stante la chiusura dei negozi. Con riguardo agli altri punti vendita suindicati la Cigs sarà a rotazione, tenuto conto della fungibilità delle mansioni.
- 3) Resta inteso che la corresponsione delle mensilità relative all'annualità 2013 è sospensivamente subordinata alla conferma normativa degli istituti in oggetto per l'anno 2013.
- 4) La Società richiederà all'Inps il pagamento diretto della misura di sostegno al reddito, stante le difficoltà economiche che non consentono all'Azienda l'anticipazione ai lavoratori del trattamento di integrazione salariale. L'Azienda si dichiara, comunque, disponibile ad anticipare ai lavoratori posti in Cigs il TFR, con le modalità concordate nell'accordo sindacale del 18.01.12.
- 5) Il Piano di gestione degli esuberi prevederà il ricorso ai seguenti strumenti:
 - interventi finanziati con le risorse previste dalla legislazione nazionale, regionale e/o locale, quali la partecipazione ad interventi di outplacement, nonché di formazione e/o riqualificazione professionale;
 - avvio di procedura ai sensi della legge 223/91, al fine della collocazione in mobilità dei lavoratori che manifesteranno la volontà di non opporsi al licenziamento o che matureranno i requisiti per la pensione nel corso del periodo di fruizione del trattamento di mobilità.
- 6) Le Parti concordano, inoltre, di incontrarsi periodicamente in sede territoriale, su richiesta di una delle stesse, al fine di concordare le specifiche modalità applicative della Cigs e della rotazione.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara esperita e conclusa con esito positivo la procedura di consultazione sindacale di cui all'art.2, DPR 218/00.

Letto, confermato e sottoscritto.